

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Domanda di RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

La/il sottoscritta/o (cognome e nome) _____

Nata/o il _____ a _____ Provincia di (_____)

Sesso (F/M) _____ Codice Fiscale _____

Residente a _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Via _____

Recapiti telefonici _____

In servizio presso _____

In qualità di _____

Titolare di contratto a tempo indeterminato con **decorrenza giuridica dal** _____

ed **economica dal** _____

Avendo concluso favorevolmente il periodo di prova e trovandosi nelle condizioni e col possesso dei requisiti richiesti

CHIEDE

Nella misura riconosciuta più favorevole dalla giurisprudenza attuale*, la **RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLA CARRIERA AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA E DELL'ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA STIPENDIALE PIU' FAVOREVOLE**, con l'inserimento del servizio prestato prima dell'attuale CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO:

1. SERVIZI PRESTATI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E NON STATALI come di seguito indicato:

Allega i seguenti certificati (o in alternativa le dichiarazioni personali):

- 1) Autocertificazione di nascita
- 2) Copia certificato di abilitazione
- 3) Copia certificato titolo di studio (o di specializzazione per i docenti di sostegno)
- 4) n. _____ certificati di servizio rilasciati dalle seguenti istituzioni scolastiche: _____

5) Autocertificazioni servizi pre-ruolo

Resto in attesa di un riscontro positivo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente istanza, evidenziando che, in mancanza, e decorso inutilmente il termine sopra indicato, mi vedrò costretto a tutelare il mio diritto nelle competenti sedi legali.

La presente valga anche quale formale atto di messa in mora, nonché quale atto interruttivo di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza ai sensi e per gli effetti di legge e salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione.

Data _____

Firma _____

La presente domanda è stata presentata il _____

ed assunta al protocollo con il n. _____

* La legge 576/1970 che disciplina la materia, insieme al D.P.R. 399/88, al D.Lgs. 297/94, non risponde più agli accordi quadro di cui l'Europa ci impone il rispetto, in particolare alla direttiva 1999/70/CE che vieta la discriminazione tra il lavoro svolto a tempo determinato e indeterminato.

La sentenza n. 314 del 18 ottobre 2012 della corte di giustizia dell'unione europea fa chiarezza dopo il rinvio del Consiglio di Stato

Nel comunicato stampa relativo all'emanazione della sentenza richiamata, si legge che ***“Il diritto dell'Unione osta alla «stabilizzazione» dei lavoratori del settore pubblico in servizio a tempo determinato, effettuata senza tener conto dell'anzianità acquisita”.***

La durata determinata del contratto non costituisce, per la Corte, una «ragione oggettiva» idonea a giustificare l'esclusione dell'anzianità.

La terza sezione della Curia europea ha stabilito che la tutela del personale precario previsto dalla “direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999” e successive clausole, in particolare la “4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, **deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.**